

Rapporto al messaggio 3923

Della Commissione della legislazione sul messaggio 14 aprile 1992 concernente la revisione della Legge sugli esercizi pubblici

I. INTRODUZIONE

La legge attualmente in vigore data dell' 11 ottobre 1987 per cui appare cosa ovvia affermare che le condizioni attuali siano, per questo settore trainante dell' economia ticinese, radicalmente mutate in questi ultimi trent'anni.

Già 18 aprile 1986 il Consiglio di Stato aveva licenziato il Messaggio n. 3034 concernente la modificazione di alcune norme della legge cantonale sugli esercizi pubblici dell' 11 ottobre 1967. La Commissione della legislazione aveva allora evidenziato l' impellente necessità di por mano, non già ad un' operazione meramente cosmetica e parziale, ma di prevedere una revisione totale di questa legge.

La stessa Commissione della legislazione, con lettera 12 aprile 1990 indirizzata al Consiglio di Stato, esprimeva "la propria soddisfazione per il fatto che sia stato incaricato un gruppo di studio con il compito di approntare la revisione totale dell' attuale legge".

La Commissione della legislazione indicava, inoltre, i nuovi capisaldi sui quali la nuova legge avrebbe dovuto poggiare: "... In effetti, riteniamo che una nuova legge non possa limitarsi a regolamentare unicamente misure di polizia, ma vada situata in una panoramica più ampia di proponimento economico e turistico.

La Commissione auspica un miglioramento sensibile della preparazione professionale e, in genere dei presupposti cui devono soddisfare quelle persone che professionalmente gestiscono un esercizio pubblico ...

Una futura legge, inoltre, dovrà tener conto, secondo criteri moderni, di una maggiore differenziazione delle categorie degli esercizi pubblici ... "

Sin qui la Commissione della legislazione nel suo scritto 18 aprile 1990.

Successivamente il Consiglio di Stato, con lettera 2 maggio 1990, ritirava il citato messaggio n. 3034.

Durante i lunghi e intensi lavori commissionali sul nuovo Messaggio n. 3923 veniva ribadita la necessità di adeguare il testo di legge a quelle esigenze fondamentali già indicate nello scritto 18 aprile 1990 della Commissione della legislazione, esigenze cui il Consiglio di Stato, nemmeno con il messaggio attualmente in esame, dava risposte soddisfacenti.

Da qui la necessità di incidere profondamente, già a livello concettuale, nel testo di legge presentato e, di riflesso, l' evidente maggior dispendio di tempo, per la Commissione e per il relatore.

Il progetto di legge in esame assume quindi un' importanza del tutto particolare perché regola, in modo nuovo, un settore tanto importante quanto delicato della nostra vita economica.

La Commissione ritiene che i bisogni del cliente - autoctono o turista - siano mutati in modo radicale in questi ultimi trent' anni, per cui occorre dare tempestivamente delle risposte efficaci, moderne e altamente professionali a questi nuovi bisogni, pena la perdita, specie nei confronti dei turisti, di quella giusta fama sin qui conquistata dal Canyon Ticino

Motivo poi di legittima preoccupazione è la considerazione secondo cui nel nostro Cantone, che si vuole a vocazione turistica, pochi, percentualmente troppo pochi, sono i ticinesi che operano nel settore alberghiero e della ristorazione. La conseguenza e inevitabilmente, una continua perdita, agli occhi del cliente, di una immagine di peculiarità, di tipicità dei nostri esercizi pubblici che solo in rari casi oggi sono in grado di offrire ospitalità, cibo e bevande in consonanza con la nostra tradizione.

E' forse in questa direzione che gli operatori del settore dovranno, quanto prima, destinare le proprie energie per assicurare, anche in futuro, che i flussi turistici si ricordino del Canton Ticino

II. ABBANDONO DELLA CLAUSOLA DEL BISOGNO

La clausola del bisogno - secondo la quale l'apertura di un esercizio pubblico non è libera, ma è sottoposta al preventivo consenso dell'Autorità, la quale può, quindi, negare la possibilità di aprirlo - aveva il duplice scopo di combattere il diffondersi dell'alcolismo e di limitare il numero degli esercizi pubblici.

Già nel rapporto del 1^o settembre 1967 della Commissione della legislazione sul progetto della legge oggi ancora in vigore, si esprimevano grosse riserve sulla necessità e sull'efficacia di tale clausola.

La Commissione della legislazione durante la scorsa legislatura, preso atto anche che tale clausola non sia, de facto, protetta dal Tribunale federale, ha suggerito al Consiglio di Stato (lettera 18 aprile 1990) di abbandonare il criterio della limitazione quantitativa degli esercizi pubblici, rammentando come la necessaria selezione avrebbe dovuto avvenire, in modo particolare, attraverso una migliore professionalità del ceto esercentesco. Il Consiglio di Stato ha aderito a questa richiesta e, già nel messaggio qui in esame, ha abbandonato tale clausola.

La Commissione non crede, inoltre, ad un'efficacia, nemmeno minima, di tale clausola nei confronti della lotta all'alcolismo. Sarà quindi il principio della libera iniziativa a dettare la necessità di aprire nuovi esercizi pubblici, fermo restando però il principio della necessità per lo Stato di far soggiacere ad apposita autorizzazione tali nuove aperture (art. 3) .

III. NUOVA DEFINIZIONE DI PATENTE

Nel suo Messaggio n. 3923, il Consiglio di Stato propone circa la patente, di mantenere, in sostanza, quanto regolamentato dalla legge dell' 11 ottobre 1967.

L'articolo 9 del disegno di legge proposto dal CdS recita infatti:

¹ La patente autorizza il titolare a gestire, in proprio o per mezzo di terzi, un esercizio pubblico.

² Essa è personale e di durata illimitata."

Il che significa, rispetto alla legge attualmente in vigore (art. 8 cpv. 2) , che si intendeva lasciar cadere che "... non è commerciabile", quando dallo stesso rapporto della Commissione della legislazione del 1^o settembre 1967 a pag. 5 si leggeva: "Un abuso che deve pur essere tolto è quello derivante dal commercio delle patenti; non si può permettere infatti di lucrare con un titolo che non può costituire un bene privato, ma che è invece un' autorizzazione rilasciata dallo Stato ...".

Con l' espressione "non cedibile a scopo di lucro" si vuole quindi porre un freno all' usanza intollerabile del traffico delle patenti, che purtroppo era invalsa anche nel nostro Cantone."

Gli è che tale "usanza intollerabile", nonostante l' espresso divieto di commerciare le patenti (art. 8 cpv. 1 Los pubb 1967) , sia tuttora invalsa nel nostro Cantone.

La Commissione della legislazione ha così inteso escludere, modificando radicalmente il concetto di patente, la sua commerciabilità.

L'art. 4 del testo commissionale propone infatti la definizione seguente:

¹ La patente è una decisione amministrativa con la quale un immobile o una parte ben definita di esso è ritenuto idoneo all' apertura e alla gestione del tipo di esercizio pubblico indicato.

² Essa ha durata illimitata."

La patente è così inscindibilmente legata alla proprietà dell' immobile per cui potrà essere ceduta unicamente con la cessione della proprietà.

La nuova patente ha dunque delle analogie con l' autorizzazione cantonale a costruire e con la licenza edilizia comunale: l' autorità concedente, dunque, dovrà accertare che un determinato immobile o parte di esso abbia tutte le peculiarità spaziali, igieniche di sicurezza e di attrezzature per garantire l' apertura di un esercizio pubblico di un determinato tipo.

Occorrerà quindi formulare una domanda basata su locali esistenti o su progetti, accolta la quale l' autorità cantonale dovrà verificare, in sede di collaudo, il rispetto delle condizioni da lei fissate.

Solo a questo momento l' esercizio pubblico potrà essere aperto e gestito da persona avente il certificato di capacità corrispondente all' esercizio pubblico in questione. Tale apertura avverrà unicamente sulla base di un' apposita decisione dipartimentale (art. 28 testo commissionale) .

Se con la legge attualmente in vigore il rapporto giuridico intercorrente tra il titolare della patente e il gerente avrebbe dovuto essere nell' intenzione del legislatore quello del contratto di lavoro - ciò che in effetti lo è solo in rari casi - la soluzione proposta fissa questo rapporto giuridico in un contratto di locazione.

Come si vede questa nuova idea di patente legata alla proprietà dell' immobile modifica radicalmente l' assetto giuridico in questa materia: in buona sostanza non si avranno più - come oggi è spesso il caso - tre soggetti diversi (il proprietario dello stabile, il titolare della patente e il gerente) , ma unicamente due (il titolare della patente e il gerente) .

E' ovvio che questa nuova soluzione legislativa potrà avere influenza sui rapporti di diritto privato fra le parti, per cui le stesse dovranno porvi adeguata attenzione nelle problematiche legate alla cessione di inventario e all' avviamento.

In analogia con il nuovo concetto di patente si prevedono (art. 30 e segg.) dei permessi speciali che autorizzano per un periodo non superiore a un mese e in immobili sprovvisti di patente la vendita di cibi e di bevande in occasioni straordinarie quali sagre, manifestazioni politiche, religiose e sportive, feste, fiere e mercati.

IV. FORMAZIONE PROFESSIONALE E CERTIFICATO DI CAPACITA'

Il testo commissionale ha inteso evidenziare il ruolo dello Stato nella formazione professionale degli esercenti e, quindi, l' istituzione di un' apposita scuola, la cui conduzione potrà essere delegata ad associazioni di categoria.

L'art. 18 cpv. 1 (art. 60 M) afferma infatti:

"¹ Il Consiglio di Stato, nell' ambito del promovimento economico e turistico del Cantone, assume la formazione professionale degli esercenti."

Si intende così ribadire come la professionalità dei nostri esercenti e la qualità dei servizi offerti appaiono determinanti per il promovimento economico o turistico del nostro Cantone; si tratta dunque di dare delle indicazioni di massima, ma pur sempre vincolanti, verso la categoria economicamente importante degli esercenti, biglietto da visita per il nostro turismo.

In questo ordine di idee abbiamo inteso elevare i requisiti per essere ammessi a frequentare i corsi in vista del conseguimento del certificato di capacità in rapporto, ovviamente, al tipo di certificato che si intende conseguire: abbiamo quindi introdotto un parallelismo, almeno a livello concettuale (i dettagli saranno definiti in sede di regolamento) tra i tipi di esercizi pubblici (art. 5) e i certificati di capacità loro adeguati (art. 19) .

Una grossa novità in questo ambito è quella dello svolgimento di un periodo di pratica quale gerente nella categoria corrispondente di esercizio pubblico per la quale si intende ottenere il certificato di capacità. Il regolamento indicherà per quali categorie varrà questo obbligo e fisserà, per tipo di certificato, la durata della pratica stessa. Il regolamento fisserà inoltre le modalità di controllo e di finanziamento della formazione professionale.

V. RAPPORTI TRA STATO E COMUNI

Anche nell' ambito della revisione totale di questa legge si è voluto tener conto di una migliore ripartizione dei compiti tra Cantone e Comune; numerose competenze sono state così delegate ai Comuni quale giusto riconoscimento del fatto che anche in questa materia è l' autorità comunale quella più vicina - e quindi più sensibile - ai bisogni della popolazione. Questo discorso varrà tra l' altro per la concessione di permessi speciali per la durata massima di dieci giorni (art. 30 e 31) , per gli orari e i periodi di chiusura (art. 37-44) e per le relative sanzioni (art. 67 cpv. 1) .

L' art. 9 poi fissa la facoltà del Consiglio di Stato di delegare ai Municipi competenze fissate nella legge.

VI. LA PROTEZIONE DEL CONSUMATORE

La Commissione della legislazione, già nell' aggiunta introdotta all' art. 1, ha inteso evidenziare, negli scopi stessi perseguiti dalla nuova legge, quello della protezione del consumatore. E in consonanza con tale scopo troviamo poi diversi articoli che concretizzano questa protezione.

I più importanti sono:

- a) l'art. 59 (art. 57 M) che fa obbligo di esporre all' esterno e all' interno degli esercizi pubblici una lista dettagliata dei prezzi di cibi e di bevande;
- b) l'art. 61 cpv. 1 (nuovo) che in sintonia con la legge sanitaria (art. 51 cpv. 2 LSan) . obbliga a fornire almeno tre bevande analcoliche a un prezzo inferiore delle bevande alcoliche più convenienti. L' esercente deve sicuramente conoscere questa legge e avrà di certo meno dimestichezza con la legge sanitaria: e per questo motivo che lo stesso concetto viene qui ripetuto;
- c) l'art. 61 cpv. 2 (nuovo) che obbliga a fornire, gratuitamente, dell' acqua potabile quando vengono serviti dei pasti principali e - a pagamento - l' acqua minerale in grandi imballaggi.

VII. IL REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE

Il testo di legge uscito dai lavori commissionali va, chiaramente, nella direzione di una legge quadro. Si è trattato quindi di fissare i concetti generali, in parte nuovi, e di demandare poi al regolamento tutta una serie di specificazioni e di indicazioni che non potranno ovviamente, oltrepassare i limiti fissati dalla legge stessa, né introdurre novità non previste dal legislatore.

Al regolamento vengono così demandate le definizioni dei singoli tipi di esercizio pubblici (art. 7 - nuovo) , la possibilità per il Consiglio di Stato di delegare proprie competenze ai Municipi (art. 9) , le prestazioni assicurative minime (art. 14) , la differenziazione, a seconda del tipo di certificato di capacità e i presupposti per ottenerlo (art. 20) , la possibilità di deroga al corso, all' esame o alla pratica (art. 22) , la durata dei corsi e della pratica, le materie d' esame e le tasse d' iscrizione (art. 23) , il riconoscimento di certificati di capacità rilasciati da altri Cantoni (art. 24) , modalità ed eccezioni per l' apertura e la chiusura (art. 37) e le modalità circa la presenza del gerente (art. 53) .

La Commissione ha ritenuto che adeguare determinate norme mediante una modifica di regolamento risulti operazione più rapida e più efficiente e quindi meglio rispondente alle necessità della collettività; una modifica di legge, per contro, comporterebbe tempi più lunghi.

VIII. PETIZIONE 10 GIUGNO 1992 DELL'ASSOCIAZIONE SVIZZERA NON FUMATORI

Con questa petizione, l'Associazione svizzera dei non fumatori chiede, in sostanza, di vietare il fumo nei tea-room, bar, pasticcerie e gelaterie.

Limitatamente a quanto di pertinenza della legge sugli esercizi pubblici, la Commissione della legislazione ha ritenuto, per quanto di sua competenza, di evadere tale petizione prevedendo all' art. 57 (art. 55 M) degli spazi riservati ai non fumatori (almeno un terzo dello spazio disponibile) e, nei locali dove sono serviti dei cibi, la garanzia di un' appropriata ventilazione.

Ogni gerente di esercizio pubblico rimane libero di estendere il numero dei posti riservati ai non fumatori o, addirittura, di vietare il fumo nei propri locali.

Una limitazione così drastica, come chiesto nella petizione, non appare oggi proponibile.

Certo si può ricordare come in Francia e in Italia da qualche tempo vige il divieto di fumare in tutti i locali pubblici; altrettanto vero però che tale divieto non è per nulla rispettato, né lo Stato ha i necessari mezzi per farlo rispettare.

IX. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

Ci si limiterà, qui di seguito, a evidenziare solo quegli articoli che risultano modificati in modo sostanziale rispetto al testo proposto dal Consiglio di Stato e che non siano già stati commentati nella parte generale di questo rapporto.

Articolo 1 (art. 1 M)

Scopo

Questo articolo fissa gli scopi della nuova legge che, come già ricordalo, non si limita più ad essere una legge di polizia, ma intende promuovere, attraverso un miglioramento della qualità dei servizi e una migliore formazione professionale, l'attività di questo importante settore dell'economia e del turismo.

Articolo 3 (nuovo)

Autorizzazione

E' un articolo fondamentale che fissa, in forma sintetica, le condizioni per poter aprire e gestire un esercizio pubblico e cioè: .

- che il proprietario dell'immobile sia in possesso della patente corrispondente al tipo di esercizio pubblico che si intende aprire;

- che il gerente sia, a sua volta, in possesso del certificato di capacità corrispondente e dell'autorizzazione dipartimentale a gestire l'esercizio pubblico in questione.

Questa nuova norma dovrebbe, ab initio, far chiarezza in questa materia.

Articoli 5 e 6 (art. 4 M e 5 M)

Distinzione tra esercizi soggetti a patente e quelli non soggetti a patente

Per rapporto al messaggio, la Commissione ha riordinato questi due articoli, inserendo, tra l'altro, le discoteche (art. 5 lett. e) ; per quanto attiene alle mescite dei campi sportivi, buffet e mescite annesse ai locali di spettacolo si distingue tra quelli aperti regolarmente (per i quali la patente sarà indispensabile) e quelli, invece, aperti unicamente in concomitanza con manifestazioni sportive o spettacoli (per i quali la patente non è necessaria) .

Circa l'agriturismo, abbiamo introdotto all' art. 6 che gli spacci di aziende agricole limitatamente ai loro prodotti - meglio se in futuro muniti del marchio di qualità - non sono soggetti a patente: è evidentemente questo un primo tentativo di regolare nella legge un aspetto nuovo del turismo che, seppure in forma ancora molto timida, viene praticato anche nel nostro Cantone.

Articolo 10 (art. 11 M)

Domanda tendente a ottenere la patente

La novità per rapporto al messaggio, è che il rilascio della patente è subordinato ad un collaudo con il quale si dovrà verificare il rispetto delle condizioni imposte.

Articolo 16 (art. 5 M)

Assicurazione di massima

La Commissione ha inteso qui proporre un parallelo con la legislazione cantonale in materia edilizia: l'assicurazione di massima è una licenza preliminare per cui occorrerà sentire preventivamente il parere del Municipio.

Inoltre, tale assicurazione di massima dovrà indicare (cpv. 2) tutte le condizioni che dovranno essere rispettate.

Rimane evidentemente riservata la procedura prevista dalla legge edilizia.

Articoli 18 - 23 (art. 60 M - 68 M)

Formazione professionale

Come abbiamo già ricordato la Commissione della legislazione ha inteso sottolineare l'importanza di una formazione professionale ottimale e soprattutto differenziata a dipendenza del tipo di esercizio pubblico; le esigenze saranno evidentemente tanto più elevate quanto più "elevato" sarà il tipo di esercizio pubblico che si dovrà gestire.

Circa il periodo di pratica quale gerente (art. 22) , occorre rilevare che esso varrà come regola generale ma che il Dipartimento avrà la facoltà di derogare a questo principio se, in rapporto al tipo di esercizio pubblico, il richiedente offre già sufficienti garanzie di esperienza e di professionalità.

D'altro canto, si è voluto evidenziare come la mancanza assoluta di pratica nella conduzione di un esercizio pubblico può portare - e spesso purtroppo ha portato - a conseguenze finanziarie drammatiche. Non basta, evidentemente, essere un ottimo cuoco o un ottimo cameriere per diventare un buon gerente.

Sempre in questo ordine di idee si è inserito un nuovo disposto (art. 22 cpv. 3) secondo cui il Dipartimento può assoggettare all'obbligo di un nuovo esame quelle persone che da oltre cinque anni non gestiscono un esercizio pubblico.

Articolo 29 (art. 29 M)

Gestione transitoria

Per rapporto al testo del messaggio, la Commissione ha precisato che la gestione transitoria può essere accordata nel caso in cui, per cause di forza maggiore, ma transitorie, la gestione di un esercizio pubblico diventa impossibile per un periodo superiore a dieci giorni.

Articoli 30 - 33 (art. 26 M - 28 M)

Permessi speciali

Sulla nozione di permesso speciale ci siamo già diffusi nella parte generale del nostro rapporto.

In questa sede rileviamo unicamente la competenza dei Municipi alla concessione di permessi fino a dieci giorni di durata; oltre e fino al massimo di un mese la competenza per il rilascio è del Dipartimento.

Sarà il regolamento a stabilire, a dipendenza del genere di manifestazione, se occorra o meno che il richiedente sia titolare di un certificato di capacità e di quale tipo.

Articoli 37 - 44 (art. 36 M - 42 M)

Orari e periodi di apertura e di chiusura

La grossa novità è l'art. 37 (nuovo) che fissa per tutti gli esercizi pubblici - locali notturni e discoteche esclusi - i seguenti criteri:

- a) l'apertura può avvenire al più presto alle ore 05.00 e la chiusura al più tardi alle ore 01.00;
- b) in questo lasso di ore l'apertura deve essere di almeno otto ore anche non consecutive (varrà soprattutto per i ristoranti);
- c) gli esercizi pubblici dovranno essere aperti almeno cinque giorni per settimana.

Tutte queste normative intendono introdurre e favorire una maggior elasticità e adattabilità del singolo esercizio pubblico in rapporto ai bisogni della propria clientela e non obbligare indiscriminatamente a delle aperture standardizzate, lungo tutto l'arco dell'anno, locali che, per la loro situazione (in comuni di valle, in comuni a vocazione turistica, in comuni residenziali, ecc.) , mal sopportano tale uniformizzazione.

Un limite, però, viene posto dal Municipio interessato che può intervenire nell'intento di garantire un minimo di esercizi pubblici aperti. Questo concetto è poi ripreso all'art. 42.

Nell'intento poi di favorire il settore turistico (art. 37 cpv. 3) si dà facoltà ai datori di alloggio di accogliere i propri ospiti e di servire loro cibi e bevande anche al di fuori degli orari stabiliti.

Articolo 39 (art. 38 M)

Locali notturni e discoteche

Si dà la competenza ai Municipi di fissare, entro i limiti della legge, gli orari di apertura e di chiusura di locali notturni e di discoteche (tra le 19.00 e le 21.00 le aperture, tra le 02.00 e le 04.00 le chiusure) . Anche questa norma vuol tener conto delle peculiarità diverse tra comune e comune.

Articolo 40 (nuovo)

Discoteche pomeridiane

E' un primo tentativo di concedere ai giovanissimi, nei giorni di sabato e nei giorni festivi, tra le 14.00 e le 21.00, l'accesso alle discoteche a condizione però che non vengano consumate bevande alcoliche.

Articolo 48 (nuovo)

Accesso alle discoteche

La Commissione su questo punto è divisa; vi è una maggioranza che tende a permettere l'accesso alle discoteche solo a chi ha compiuto diciotto anni, mentre una minoranza è favorevole ad abbassare a sedici anni il limite di età.

Per l'accesso alle discoteche pomeridiane (art. 40) la Commissione propone di fissare il limite di età a 14 anni. Con ciò la Commissione si è mostrata sensibile al problema degli adolescenti, con riferimento alla mancanza di strutture adeguate per il ritrovo di ragazzi in un'età ancora vulnerabile.

La Commissione considera questa proposta complementare ad altre iniziative e auspica che la frequentazione di questo tipo di discoteche da parte dei giovani sia comunque sorretta dall' organizzazione di attività suggerite e pensate proprio per loro. La Commissione ritiene infine che genitori e educatori debbano essere coinvolti in prima persona nella buona scelta dell' occupazione del tempo libero dei giovani.

Articolo 50 (art. 48 M)

Limitazione della vendita di bevande alcoliche da parte del gerente

La Commissione, a maggioranza, ha deciso di stralciare il cpv. 1 lett. b) dell' art. 48 M che indicava la proibizione a fornire bevande alcoliche a persone che si trovano in stato di ebbrietà secondo la legge federale sulla circolazione stradale.

Il motivo dello stralcio è da ricercare nella frequente impossibilità oggettiva, per il gerente, a stabilire tale - spesso lieve - ebbrietà "fuorilegge".

Articolo 53 (art. 51 M)

Responsabilità del gerente

La responsabilità del gerente si riferisce all' igiene, all' ordine, alla quiete e alla tutela del buon costume nell' esercizio pubblico e nelle immediate vicinanze.

Il Tribunale federale, in una recente sentenza del 9 marzo 1994 riferita al Canton Grigioni, ha stabilito come la responsabilità quo alle immissioni foniche - provengano esse dall' interno di un esercizio pubblico o dalle immediate vicinanze - compete al gerente di tale locale. Da qui la citata aggiunta nel testo di legge.

Articolo 56 (art. 54 M)

Ballo pubblico

La Commissione propone una formulazione più consona ai tempi, limitando a prescrivere che si dovrà notificare al Municipio, almeno dieci giorni prima, ogni occasione in cui si pratichi il ballo pubblico.

Articoli 68 e 69 (art. 74 M e 75 M)

Soppressione e revoca dell'autorizzazione a gestire un esercizio pubblico

Con la formulazione dei nuovi concetti di patente (art. 4) e di gestione di un esercizio pubblico (art. 28) si è dovuto, di conseguenza, adeguare anche gli articoli che si riferiscono alla sospensione, rispettivamente alla revoca (non più della patente, art. 74 M e 75 M) dell'autorizzazione a gestire un esercizio pubblico.

Articoli 71 e 72 (art. 78 M e 79 M)

Procedura di ricorso

I concetti proposti dal Consiglio di Stato sono stati sostanzialmente ripresi dalla Commissione che si è limitata a una modifica redazionale e a una modifica dettata dall' introduzione dei nuovi concetti (patente, certificato di capacità, autorizzazione a gestire un esercizio pubblico) .

* * * * *

Queste sono le osservazioni essenziali che la Commissione della legislazione, dopo l'esame del progetto di legge sugli esercizi pubblici e le numerose modifiche da essa apportate, sottopone all'attenzione del Gran Consiglio, proponendo l'accettazione del progetto di legge che segue.

In sintesi l'approccio del Consiglio di Stato e quello della Commissione sulla problematica degli esercizi pubblici diverge su due punti essenziali:

1. il progetto di legge continua a qualificarsi come una legge di polizia (messaggio pag. 3) , mentre per la Commissione la legge deve situarsi in una panoramica più ampia di promovimento economico e turistico (cfr. lettera 18 aprile 1990 al Consiglio di Stato) ;
2. la nuova legge deve essere una miniriforma come vuole il Consiglio di Stato nel suo Messaggio n. 3923 laddove riferisce (pag. 3) : "... è comunque nostra intenzione esaminare l' eventualità di por mano ad una revisione più completa e incisiva non appena questa nuova proposta, se da voi accolta, sarà stata messa in vigore", oppure questa nuova legge deve essere una revisione totale, sulla base dei concetti espressi dalla Commissione nell' aprile 1990 e

successivamente ribaditi.

Per la Commissione della legislazione:

Franco Ballabio, relatore
Agustoni C. - Agustoni E. - Alfier -
Bernasconi Benito - Bizzozero - Bobbià -
Brunoni - Catenazzi - Fiori - Lepori Colombo -
Marzorini, con riserva - Merlini - Righinetti -
Somoneschi-Cortesi - Staffieri - Verda.

Disegno di
LEGGE

sugli esercizi pubblici.

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visti il messaggio 14 aprile 1992 n. 3923 del Consiglio di Stato e il rapporto 25 novembre 1994 n. 3923 R della Commissione delle legislazione,

d e c r e t a :

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 (Art. 1M)

Scopo

La presente legge ha lo scopo di disciplinare la conduzione degli esercizi pubblici, promuovendo la qualità dei servizi offerti, in particolare con la formazione e il perfezionamento professionale, nel rispetto delle esigenze di sicurezza, di ordine pubblico e di protezione del consumatore.

Articolo 2 (Art. 2M)

Definizione

Sono esercizi pubblici gli immobili o parti di essi, dove, a titolo professionale e a scopo di lucro diretto o indiretto:

- a) si alloggiano ospiti;
- b) si vendono cibi o bevande da consumare sul posto;
- c) si vendono al minuto bevande alcoliche da trasportare.

Articolo 3 (NUOVO)

Autorizzazione

¹ Un esercizio pubblico può essere aperto e gestito se:

- a) il proprietario dell' immobile è in possesso della patente corrispondente;
- b) il gerente è in possesso del certificato di capacità corrispondente e dell'autorizzazione dipartimentale di cui all'art. 28.

² Sono riservate le disposizioni relative alle eccezioni di cui all' art. 6 e al permesso speciale di cui all'art. 30

TITOLO II - PATENTE

Articolo 4 (NUOVO)

Definizione

1 La patente è una decisione amministrativa con la quale un immobile o una parte ben definita di esso è ritenuto idoneo all' apertura e alla gestione del tipo di esercizio pubblico indicato.

² Essa ha durata illimitata.

Articolo 5 (Art. 4M)

Tipi di esercizi pubblici soggetti a patente

Sono soggetti all'obbligo della patente i seguenti esercizi pubblici:

- a) alberghi, apparthotel, garni e pensioni;
- b) ostelli della gioventù;
- c) ristoranti, locande, osterie, grotti, canvetti e birrerie;
- d) caffè, bar e tea-rooms;
- e) locali notturni e discoteche;
- f) circoli e club in cui si servono cibi e bevande;
- g) case di salute, cura, convalescenza, riposo, istituti di educazione e colonie di vacanza;
- h) pensioni private di famiglia con più di quattro pensionanti;
- i) rifugi e capanne di montagna raggiungibili direttamente con strade carrozzabili o con impianti di risalita;
- l) mescite dei campi sportivi, buffet e mescite annesse ai locali di spettacolo se aperti regolarmente;
- m) cantine e cucine operaie, con o senza alloggio, mense aziendali e scolastiche;

Articolo 6 (Art. 5M)

Tipi di esercizi pubblici non soggetti a patente

Non sono soggetti all'obbligo della patente:

- a) pensioni private di famiglia fino a quattro pensionanti;
- b) mense riservate alla polizia, ai pompieri e agli altri servizi di pronto intervento;
- c) spacci di aziende agricole limitatamente ai loro prodotti;
- d) mescite dei campi sportivi, buffet e mescite annesse a locali di spettacolo e aperte unicamente in concomitanza con questi ultimi;
- e) mescite di bevande alcoliche.

Articolo 7 (NUOVO)

Tipi di esercizi pubblici

I singoli tipi di esercizi pubblici sono definiti nel regolamento.

Articolo 8 (Art. 8M)

Competenza generale

Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento preposto alla vigilanza sulla presente legge.

Articolo 9 (Art. 8M)

Facoltà di delega

Il Consiglio di Stato ha la facoltà di delegare ai Municipi competenze fissate nella presente legge. Esso ne stabilisce le condizioni e la procedura nel regolamento.

Articolo 10 (Art. 11M)

Domanda e rilascio

¹ La domanda per ottenere la patente dev' essere presentata al Dipartimento che la esamina sentito il preavviso del Municipio e dopo aver assunto le necessarie informazioni.

² Il rilascio è subordinato al collaudo con il quale si verificano le condizioni imposte.

Articolo 11 (Art. 18M)

Norme sui locali

a) Attrezzature:

I locali e le attrezzature dell' esercizio pubblico devono soddisfare i requisiti costruttivi, igienici, ambientali e di sicurezza previsti dalle norme federali e cantonali.

Articolo 12 (Art. 19M)

b) Uso

I locali dell' esercizio pubblico non possono essere usati per scopi estranei all' attività dell' esercizio e devono essere separati dai locali adibiti ad altro uso.

Articolo 13 (Art. 21M)

c) Insegna

Gli esercizi pubblici devono esporre un' insegna che, oltre alla denominazione del locale, ne indichi il tipo. Il regolamento di applicazione stabilisce le eventuali eccezioni.

Articolo 14 (Art. 23M)

Assicurazione responsabilità civile

¹ La concessione della patente è subordinata ad una adeguata copertura assicurativa per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile.

² Il regolamento stabilisce le prestazioni minime .

Articolo 15 (Art. 24M)

Notifica obbligatoria

Il titolare della patente è tenuto a notificare ogni cambiamento relativo alla gerenza.

Articolo 16 (Art. 25M)

Assicurazione di massima

¹ Sentito il Municipio il Dipartimento rilascia, su richiesta, un' assicurazione di massima per la costruzione, la sistemazione e la ristrutturazione di esercizi pubblici.

² L'assicurazione di massima annovera tutte le condizioni che dovranno essere rispettate.

³ Essa ha una durata massima di due anni e può essere rinnovata per un altro anno

Articolo 17 (Art. 17M)

Decadenza della patente

La patente decade:

a) con la rinuncia dell' avente diritto;

b) con la chiusura dell' esercizio pubblico per oltre sessanta giorni senza il consenso del Dipartimento;

c) con la revoca.

TITOLO III - FORMAZIONE PROFESSIONALE/CERTIFICATO DI CAPACITA'

Articolo 18 (Art. 60M)

Formazione professionale

¹ Il Consiglio di Stato, nell'ambito del professionale promuovimento economico e turistico del Cantone, assume la formazione professionale degli esercenti.

² Esso istituisce un'apposita scuola in vista del conseguimento del certificato di capacità; l'organizzazione può essere delegata ad associazioni di categoria.

Articolo 19 (Art. 61M)

Certificato di capacità

a) Definizione:

Il certificato di capacità rilasciato dal Dipartimento attesta che una persona è in possesso delle conoscenze professionali necessarie per gestire un esercizio pubblico di un determinato tipo.

Articolo 20 (Art. 62M)

b) Conseguimento

¹ Il certificato di capacità si ottiene dopo aver frequentato il corso, svolto un periodo di pratica e superato l'esame finale.

² Il regolamento ne fissa le modalità a dipendenza del tipo di certificato di capacità.

Articolo 21 (Art. 63M)

Esame d'ammissione

a) Principio:

La partecipazione ai corsi è subordinata al superamento di un esame d'ammissione.

Articolo 22 (Art. 64 e 67M)

b) Eccezioni

¹ Sono ammessi al corso, senza esame d' ammissione, coloro che hanno sufficienti nozioni della lingua italiana e che:

- a) sono in possesso di un diploma di una scuola alberghiera riconosciuta;
- b) sono in possesso di un certificato di capacità di assistente d' albergo, di cameriere o di cuoco;
- c) hanno svolto il periodo di pratica stabilito dal regolamento quale gerente nella categoria corrispondente.

² Il regolamento stabilisce in quali casi si possa derogare al corso o all' esame o alla pratica e quali certificati concessi da altri Cantoni o scuole professionali sono parificati al certificato professionale.

Articolo 23 (Art. 65 e 68M)

Insegnamento, esami e categorie di certificati

Il regolamento fissa la durata e le modalità dei corsi e della pratica, le materie d' esame, le tasse d' iscrizione, le deroghe e le categorie di certificati di capacità.

Articolo 24 (Art. 66M)

Riconoscimento di altri certificati

Il regolamento stabilisce a quali condizioni i certificati rilasciati da altri Cantoni o da altre scuole professionali sono parificabili al certificato cantonale.

Articolo 25 (Art. 67M)

Validità del certificato di capacità

¹ Il certificato di capacità è valido dieci anni.

² Il regolamento stabilisce le modalità per mantenimento in vigore del certificato tale periodo.
dopo

³ Il Dipartimento può assoggettare all'obbligo di un nuovo esame il titolare di un certificato che da oltre cinque anni non abbia gestito un esercizio pubblico.

Articolo 26 (Art. 12M)

Requisiti personali

Il titolare del certificato di capacità deve godere dei diritti civili e non essere interessato dai motivi di esclusione e di revoca di cui all'art. 27.

Articolo 27 (Art. 23M)

Motivi di esclusione e di revoca

¹ Il certificato di capacità non può essere rilasciato, rispettivamente dev' essere revocato a chi:

- a) è stato condannato per reati intenzionali alla detenzione o alla reclusione, finché l' iscrizione non è stata cancellata dal casellario giudiziale;
- b) si trova in stato di fallimento o di insolvenza comprovati da attestati di carenza di beni;
- c) è stato condannato in sede penale per violazione degli obblighi di pagamento dei contributi AVS/AI/IPG, degli oneri sociali previsti dai contratti collettivi di lavoro e delle trattenute dell' imposta alla fonte, finché l' iscrizione non è stata cancellata dal casellario giudiziale;
- d) ha assunto personale non dichiarandolo alle competenti autorità.

² Il Dipartimento può consentire eccezioni alla lett. a) trattandosi di pene privative della libertà per reati di minore gravità, di regola nei limiti di pena del decreto d'accusa.

³ Inoltre non può essere gerente a qualsiasi titolo chi è affetto da malattie o colpito da infermità tali da impedirgli la normale conduzione dell' esercizio.

Articolo 28 (NUOVO)

Gestione di un esercizio pubblico

¹ La gestione di un esercizio pubblico è affidata, con decisione dipartimentale solo a una persona in possesso del certificato di capacità corrispondente al tipo di esercizio pubblico e che abbia un' adeguata copertura assicurativa per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile.

² Il regolamento fissa le modalità e indica le deroghe per coloro i quali non hanno ancora concluso i corsi professionali.

Articolo 29 (Art. 29M)

Gestione transitoria di un esercizio pubblico

Quando la gestione di un esercizio pubblico diventa impossibile per un periodo superiore a dieci giorni per cause di forza maggiore, ma transitorie, il Dipartimento può autorizzare ad assumere la gestione una persona con adeguata pratica professionale per il periodo massimo di un anno

TITOLO IV - PERMESSI SPECIALI

Articolo 30 (NUOVO)

Permessi speciali

a) Definizione:

Il permesso speciale autorizza per un periodo non superiore a un mese e in immobili sprovvisti di patente la vendita di cibi e di bevande in occasioni straordinarie quali sagre, manifestazioni politiche, religiose e sportive, feste, fiere e mercati.

Articolo 31 (Art. 26M)

b) Concessione

¹ I Municipi possono concedere permessi speciali della durata massima di dieci giorni.

² Essi trasmettono copia della loro decisione alla polizia cantonale.

³ Permessi di durata superiore sono di competenza del Dipartimento.

Articolo 32 (Art. 27M)

c) Garanzia

¹ Il richiedente deve garantire il rispetto delle disposizioni legali in materia e quelle stabilite dall'autorità concedente.

² Il regolamento fissa le modalità relative alla copertura assicurativa e alla necessità o meno di un certificato di capacità.

Articolo 33 (Art. 28M)

d) Controllo

L'autorità concedente vigila sull'applicazione delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio, in particolare quelle della tutela dell'igiene, della salute, della quiete, della sicurezza e del mantenimento dell'ordine.

TITOLO V - TASSE

Articolo 34 (Art. 30M)

Tasse di rilascio

¹ Per il rilascio di una patente, di un'assicurazione di massima o di un permesso speciale e nei casi di ristrutturazione dell'esercizio e dovuta una tassa da fr. 50.-- a fr. 10'000.

² La tassa dev'essere commisurata all'importanza all'esercizio pubblico e alle prestazioni del Dipartimento.

Articolo 35 (Art 32M)

Tassa annua

¹ Il titolare di una patente e inoltre soggetto a una tassa annua da fr. 100.-- a fr. 5'000.--, ritenuti come particolari elementi di computo il genere e l'importanza dell'esercizio, nonché le necessarie attività di controllo e di vigilanza.

² La tassa è computata in dodicesimi sulla durata dell'effettiva apertura dell'esercizio nel corso dell'anno civile, ritenuto che la frazione di mese è calcolata come mese intero

Articolo 36 (Art 33M)

Tasse per deroghe d'orario

I Municipi prelevano una tassa da fr. 20 -- a fr. 1'000 -- per il rilascio di deroghe d'orario

TITOLO IV - PRESCRIZIONI DI POLIZIA

CAPITOLO I - ORARI E PERIODI DI APERTURA E DI CHIUSURA

Articolo 37 (Art. 36M)

Articolo 38 (NUOVO)

b) Deroghe

¹ Il Municipio può concedere di volta in volta deroghe di orario durante occasioni straordinarie e per la durata massima di dieci giorni.

² In circostanze urgenti la facoltà di concedere deroghe spetta al Sindaco o a chi ne fa le veci, oppure, su delega, alla polizia comunale.

Articolo 39 (Art. 38M)

c) Locali notturni e discoteche

¹ I locali notturni e le discoteche devono aprire tra le 1900 e le 2100 e chiudere tra le 0200 e le 0400.

² Il Municipio fissa, entro tali limiti, gli orari di apertura e di chiusura.

Articolo 40 (NUOVO)

Discoteche pomeridiane

Le discoteche possono aprire anche durante i giorni di sabato e quelli festivi tra le 1400 e le 2100 a condizione che non vengano consumate bevande alcoliche.

Articolo 41 (Art. 39M)

Articolo 42 (Art. 40M)

Facoltà del Municipio

¹ Il Municipio può intervenire a vietare o a coordinare le chiusure comunicate qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito nel territorio comunale o in parte di esso.

² Il coordinamento può essere effettuato tra diversi Municipi.

Articolo 43 (Art. 41M)

Obbligo di esposizione

Gli orari e i periodi di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici devono essere esposti in modo ben visibile all' esterno

Articolo 44 (Art. 42M)

Notifica alla polizia cantonale

Le decisioni dei Municipi devono essere trasmesse tempestivamente alla polizia cantonale.

CAPITOLO II - ACCESSO AGLI ESERCIZI PUBBLICI, LIMITAZIONI

Articolo 45 (Art. 43M)

Accesso agli esercizi pubblici

a) Principio:

L'accesso e la permanenza in un esercizio pubblico Sono liberi a chiunque, riservate le eccezioni previste dalla legge.

Articolo 46 (Art. 44M)

b) Persone indesiderate

¹ Il gerente può vietare l'accesso all'esercizio pubblico alle persone che già abbiano provocato scandali o disordini o che siano da lui ritenute indesiderabili per fondate ragioni.

² Il Dipartimento dirime le contestazioni.

Articolo 47 (Art. 46M)

c) Locali notturni

L'accesso ai locali notturni è vietato alle persone di età inferiore agli anni diciotto.

Articolo 48 (NUOVO)

d) Discoteche

¹ L'accesso alle discoteche è vietato alle persone di età inferiore agli anni diciotto.

² L'accesso alle discoteche tra le 1400 e le 2100 dei giorni di sabato e festivi è permesso alle persone che hanno compiuto gli anni quattordici.

Articolo 49 (Art. 45M)

e) Altri esercizi pubblici

In tutti gli altri esercizi pubblici dopo le 2100 l'accesso è vietato a tutte le persone di età inferiore ai sedici anni non accompagnate da un maggiorenne responsabile del loro comportamento.

CAPITOLO III - VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE. LIMITAZIONI

Articolo 50 (Art. 48M)

Limitazione della vendita di bevande alcoliche da parte del gerente

¹ Il gerente non deve fornire bevande alcoliche:

a) alle persone che si trovano in stato d'ebrietà;

a) alle persone di età inferiore ai diciotto anni;

c) alle persone colpite da speciale proibizione.

Articolo 51 (Art. 49M)

b) Da parte del Municipio

Al fine di prevenire la violenza e i disordini, l'autorità concedente può Municipio vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni.

Articolo 52 (Art. 50M)

c) Vendita ambulante

¹ E' vietata ogni forma di vendita ambulante di bevande alcoliche e mediante automatici.

² E' pure vietata la distribuzione di bevande alcoliche o di derrate alimentari contenenti alcool mediante apparecchi automatici.

CAPITOLO IV - DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 53 (Art. 51M)

Responsabilità del gerente

¹ Il gerente è responsabile dell'igiene, dell'ordine, della quiete e della tutela del buon costume nell'esercizio pubblico e nelle immediate vicinanze.

² Il regolamento fissa le modalità relative alla sua presenza.

Articolo 54 (Art. 52M)

Apparecchi da gioco e musica

Il regolamento stabilisce le condizioni per l'installazione di apparecchi da gioco e di musica.

Articolo 55 (Art. 53M)

Giochi d'azzardo

¹ Negli esercizi pubblici sono vietati giochi che offrono possibilità di vincite dovute esclusivamente e in modo preponderante alla fortuna.

² Sono riservate le disposizioni delle leggi speciali.

Articolo 56 (Art. 54M)

Ballo pubblico

Il ballo pubblico dev'essere notificato con almeno dieci giorni di anticipo al Municipio.

Articolo 57 (Art. 55M)

Spazi riservati ai non fumatori

Nei locali dove sono serviti cibi dev'essere garantita un'adeguata ventilazione e almeno un terzo dello spazio disponibile dev'essere riservato ai non fumatori.

Articolo 58 (Art. 56M)

Facoltà del gerente

¹ Il gerente può vietare l'accesso ad animali.

² Il divieto deve essere esposto all'esterno dell'esercizio pubblico.

Articolo 59 (Art. 57M)

Prezzi

a) Obbligo di esposizione:

¹ All'esterno degli esercizi pubblici deve essere esposta una lista in lingua italiana dei prezzi dei principali piatti, delle bevande e degli eventuali supplementi.

² Una lista completa dei prezzi deve inoltre essere esposta all'interno in modo ben visibile e leggibile oppure presentata al cliente.

³ La lista dei prezzi delle camere è consultabile al ricevimento; inoltre il prezzo deve essere esposto in ogni camera.

⁴ I prezzi esposti sono vincolanti.

Articolo 60 (Art. 58M)

b) Fattura

Al cliente che ne fa richiesta deve essere rilasciata una fattura particolareggiata con la ricevuta.

Articolo 61 (NUOVO)

c) Altri obblighi

¹ Tutti gli esercenti sono tenuti a mettere a disposizione della clientela almeno tre bevande analcoliche ad un prezzo inferiore, per la medesima quantità, di quello della bevanda alcolica più economica.

² Quando vengono serviti pasti principali il gerente deve fornire gratuitamente l'acqua; egli deve inoltre fornire a pagamento l'acqua minerale in grandi imballaggi.

³ Il Dipartimento è responsabile per controlli e sanzioni

Articolo 62 (Art. 59M9)

Intervento della polizia

Gli agenti della polizia cantonale e della polizia comunale come pure gli ispettori del Dipartimento possono:

a) ispezionare gli esercizi pubblici;

b) accertare l'identità di chi vi si trova;

c) ordinare lo sgombero dell'esercizio pubblico, qualora si verificassero disordini.

TITOLO VII - COMMISSIONI

Articolo 63 (Art. 69M)

Commissione d'esame

Il Consiglio di Stato nomina ogni quattro anni la Commissione d'esame per l'ottenimento del certificato di capacità.

Articolo 64 (Art. 70M)

Commissione consultiva

Il Consiglio dello Stato nomina ogni quattro anni una Commissione che è sentita a titolo consultivo sui problemi

concernenti gli esercizi pubblici.

TITOLO VIII - AUTORITA' GIUDIZIARIE

Articolo 65 (Art. 71M)

Obbligo di notifica da parte dell'autorità

Le autorità giudiziarie informano il Dipartimento competente sull'apertura di un procedimento penale a carico di un titolare di certificato di capacità o di un gerente che possa giudiziaria giustificare l'adozione di provvedimenti amministrativi e contravvenzionali.

TITOLO IX - MULTA - SOSPENSIONE - REVOCA

Articolo 66 (Art. 72M)

Multa

¹ Le infrazioni alla legge e al regolamento di applicazione, sono punite con una multa da un minimo di fr. 20.-- a un massimo di fr. 10'000.--, giusta le norme della legge di procedura per le contravvenzioni.

² Sono punibili:

- a) il gerente, il titolare, della patente o loro rappresentanti;
- b) il cliente quando compie atti molesti o tali da turbare l'ordine dell'esercizio oppure da false indicazioni per le notifiche ufficiali.

³ Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti oppure un'altra garanzia adeguata.

Articolo 67 (Art. 73M)

Competenze

¹ Le infrazioni in materia di permessi speciali, di orari e periodi di apertura e chiusura e di deroghe sono punite dall'autorità concedente.

² Ogni altra infrazione è di esclusiva competenza del Dipartimento.

Articolo 68 (Art. 74M)

Sospensione

¹ L'autorizzazione a gestire un esercizio pubblico, di regola previa comminatoria, è sospesa per un periodo massimo di tre mesi quando:

- a) viene meno anche temporaneamente uno dei requisiti previsti dagli articoli 11, 12, 14, 26, 27 e 28;
- b) si contravviene gravemente o ripetutamente alle norme della presente legge o del regolamento di applicazione;
- c) non si effettua il pagamento della Cassa annua e di rilascio;
- d) l'esercizio perturba in modo intollerabile la sicurezza, l'ordine e la quiete pubblica.

Articolo 69 (Art. 75M)

Revoca

L'autorizzazione a gestire un esercizio pubblico è revocata quando:

- a) per ottenerla sono state date indicazioni inveritiere;
- b) in caso di sospensione dell'autorizzazione stessa si persiste o si ricade nella stessa infrazione per la quale era stata sospesa;
- c) si verifica, per un periodo superiore ai tre mesi, uno dei casi previsti all'art. 68 lett. a.

Articolo 70 (Art. 76M)

Revoca dei permessi speciale e deroghe d'orario

L'autorità concedente revoca i permessi speciali e le deroghe d'orario quando:

- a) per ottenerli sono state date indicazioni inveritiere;
- b) gli stessi hanno comportato un perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica.

TITOLO X - PROCEDURA DI RICORSO

Articolo 71 (Art. 78M)

In genere

¹ Contro le decisioni dei Municipi e del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall' intimazione della decisione. E' riservato l' art. 72.

² Chi ha un legittimo interesse contro la concessione di una nuova patente può ricorrere al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla pubblicazione della medesima nel foglio ufficiale.

³ Le decisioni del Consiglio di Stato concernenti il rilascio, il rifiuto, la sospensione o la revoca di patenti, di certificati di capacità e di autorizzazioni a gestire un esercizio pubblico, possono essere impugnate davanti al Tribunale cantonale amministrativo secondo la legge di procedura per le cause amministrative. Le altre decisioni del Consiglio di Stato sono definitive.

Articolo 72 (Art. 79M)

In particolare

Contro le decisioni dei Municipi e del Dipartimento in materia contravvenzionale l' interessato può ricorrere nel termine di 15 giorni al Tribunale cantonale amministrativo.

TITOLO XI - NORME FINALI, TRANSITORIE E ABROGATIVE

Articolo 73 (Art. 80M)

Competenze comunali

Il Municipio disciplina mediante ordinanza le materie delegategli dalla presente legge.

Articolo 74 (Art. 81M)

Norma transitoria

¹ Le patenti rilasciate prima dell' entrata in vigore della legge conservano la loro validità sino alla decisione del Dipartimento.

² Le autorizzazioni dipartimentali rilasciate prima dell' entrata in vigore della legge e ora di competenza dei Municipi, restano in vigore fino alla rispettiva scadenza prevista.

Articolo 75 (Art. 82M)

Disposizione abrogativa

E' abrogata la legge sugli esercizi pubblici dell'11 ottobre 1967.

Articolo 76 (Art. 83M)

Entrata in vigore

¹ Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

² Il Consiglio di Stato fissa la data dell' entrata in vigore.